



Prot. n. 068/AP
Napoli, 17 Marzo 2015

**A tutti gli Associati
ASPAT Campania
Macroarea Assistenza
Riabilitativa / FKT e
Socio-Sanitario
Loro Sedi**

Oggetto: Abusivismo della riabilitazione. Criteri di individuazione e documentazione per segnalazione alle Autorità competenti.

Illustre Associato,
ad esito di quanto articolato sull'argomento nell'incontro della Commissione Consultiva di Branca (allargata) del 12/03/2015, **sottoponiamo alla Tua attenzione un sintetico prospetto per le eventuali segnalazioni relative all'esercizio abusivo di attività di riabilitazione.**

Pertanto, si riepilogano brevemente gli aspetti che possono rilevare ai fini di una segnalazione alle Autorità competenti:

A. ATTIVITA' DEL FISIOTERAPISTA ALL'INTERNO DI UN PROPRIO STUDIO CHE NON HA TUTTAVIA LE CARATTERISTICHE DELLO STUDIO PROFESSIONALE.

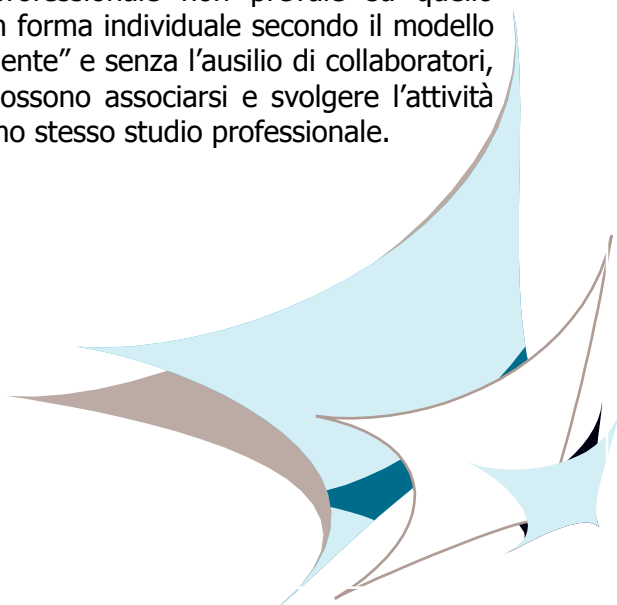
Il fisioterapista può aprire uno studio professionale, ma questo non può eccedere i limiti propri di uno "studio professionale".

Si tratta, quindi, di una struttura non caratterizzata da particolare complessità e tale condizione risulta garantita, quando l'aspetto professionale non prevale su quello organizzativo ed il fisioterapista esercita l'attività in forma individuale secondo il modello organizzativo del "rapporto 1:1 fisioterapista / paziente" e senza l'ausilio di collaboratori, anche se va puntualizzato che più fisioterapisti possono associarsi e svolgere l'attività professionale, rispettando il predetto modello, in uno stesso studio professionale.

**Aspat Campania
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale**

Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI

Partita IVA e Codice Fiscale 05964321219
Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it





Non può avere, ad esempio, un locale palestra destinato al trattamento multiplo di pazienti o più box.

Se dunque è presente un locale "tipologicamente" non riconducibile allo studio professionale, che viene "spacciato" come studio professionale, si può intervenire, perché in tal caso occorre l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio, in quanto vero e proprio "presidio di recupero e riabilitazione funzionale".

B. ATTIVITA' DEL FISIOTERAPISTA ALL'INTERNO DI UN PROPRIO STUDIO NEL QUALE UTILIZZA ANCHE APPARECCHIATURE .

E' controverso se il fisioterapista possa effettuare anche terapie fisiche, tenuto conto che tale possibilità è stata ormai riconosciuta in molte regioni italiane.

E' certo, tuttavia, che essi non possono utilizzare apparecchiature elettromedicali riservate ai medici.

Se si trova documentazione relativa ad apparecchiature non utilizzabili da fisioterapisti, si può intervenire, perché si tratta di esercizio abusivo della professione.

Sostanzialmente, l'attività libero professionale di fisioterapista può essere esercitata senza autorizzazione solo se non vengono utilizzate apparecchiature e/o attrezzature rischiose per la sicurezza del paziente, come "infrarossi, ultravioletti, elettroterapia a bassa e media frequenza, ultrasuonoterapia e laserterapia di classe 1", mentre, ovviamente, non è possibile l'utilizzo degli "apparecchi laser medicali di tipo terapeutico di classe 2, 3 o 4", le "attrezzature terapeutiche utilizzando onde d'urto" e le "apparecchiature per le quali è previsto la necessità specifica di titoli professionali diversi da quelli in possesso delle figure in argomento".

Con la puntualizzazione che si tratta di un mero elenco esemplificativo e non tassativo, in quanto non risulta necessaria l'autorizzazione per l'utilizzo di tutte quelle apparecchiature e/o attrezzature semplici, strettamente connesse all'attività terapeutica esercitata attraverso l'impiego principale di energie fisiche e manuali.

Pertanto, l'autorizzazione ex artt. 8 ter D.Lg.vo n. 502/1992 risulta necessaria soltanto se l'attività fisioterapica viene svolta mediante l'utilizzo di apparecchiature/attrezzature rischiose per la sicurezza del paziente e/o in ambienti di rilevanti dimensioni, che devono avere i requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi, contemplati dalla vigente normativa di settore.

C. ATTIVITA' DEL FISIOTERAPISTA ALL'INTERNO DI STRUTTURE SANITARIE AUTORIZZATE PER ATTIVITA' DIVERSE DAL PRESIDIO DI RECUPERO E RIABILITAZIONE FUNZIONALE.

Qualsiasi attività di riabilitazione che non sia riconducibile allo "studio professionale" deve essere esercitata all'interno di strutture autorizzate (alla realizzazione e all'esercizio).

Pertanto, è vietato non solo l'esercizio da parte di un fisioterapista di una struttura non riconducibile al concetto di "studio professionale" ma anche l'esercizio di tale attività da parte di soggetti diversi "gestori".

Pertanto, il fisioterapista non può stare all'interno di una struttura autorizzata ad esempio come laboratorio di analisi o come poliambulatorio.



D. ATTIVITA' DEL FISIOTERAPISTA ALL'INTERNO DI STRUTTURE NON SANITARIE.

Qualsiasi attività di riabilitazione NON può essere esercitata all'interno di strutture non sanitarie, quali palestre, centri sportivi, ecc.

Se viene individuato un caso di questo tipo, si può intervenire.

✳ MODALITA' DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni pervenute saranno prese in considerazione solo se adeguatamente istruite.

Pertanto, prima di segnalare i casi, si prega di vagliare attentamente in quale di queste ipotesi (A, B, C, D) ci si trovi e di recuperare elementi probatori a supporto della segnalazione alle Autorità competenti.

In particolare:

- ⇒ **nel caso "A"** sarà necessaria una descrizione della struttura, per capire se siamo al di fuori dello studio professionale e un depliant delle attività riabilitative erogate;
- ⇒ **nel caso "B"** sarà necessario appurare se all'interno della struttura sanitaria sono utilizzate apparecchiature elettromedicali, con l'indicazione del relativo tipo;
- ⇒ **nel caso "C"** sarà necessario appurare se la struttura sanitaria sia autorizzata per le prestazioni di riabilitazione: questa verifica potrà essere però fatta dalle Associazioni, che dispongono delle banche dati;
- ⇒ **nel caso "D"** sarà necessario individuare esattamente le prestazioni svolte e procurarsi un depliant.

Resta inteso che le denunce saranno inoltrate dall'Associazione e rimarranno, pertanto, anonime quanto al soggetto che le segnalerà.

Mille cordialità.

Presidente Commissione
Dr. Giovanni Santangelo

Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi



Prot. n. 100/AP
Napoli, 24 Marzo 2015

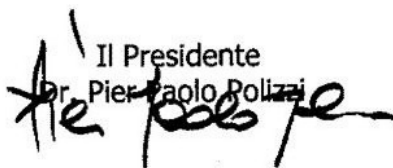
**A tutti gli Associati
ASPAT Campania
Macroarea Assistenza
Riabilitativa / FKT e
Socio-Sanitario
Loro Sedi**

**Oggetto: Documentazione inerente a problematica
" abusivismo in riabilitazione ".**

Egregi Associati,
ad esito dell'incontro del 12 marzo scorso, alleghiamo, in uno alla presente, la nota prot. n. 068/AP relativa ai criteri di individuazione delle fattispecie oggetto di esposto-denuncia e la scheda di segnalazione da adottare su Vs. carta intestata.

Nella disponibilità per ogni eventuale chiarimento operativo, inviamo le migliori cordialità.

Il Presidente
Dr. Pier Paolo Polizzi



All.: Prot. 068//AP
Scheda di segnalazione

I documenti allegati sono stati
inviati sulla Vs. e-mail

Aspat Campania
Associazione Sanità Privata Accreditata Territoriale

Centro Direzionale Isola E/3 – Torre Avalon
80143 NAPOLI

Partita IVA e Codice Fiscale 05964321217
Telefono 081 7345053 Fax 081 7345679
E-mail aspatinforma@gmail.com
Web www.aspatcampania.it

